



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. SIUS 2020/1018

ORDINANZA N° 1233/2021

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da :

dott. Nicola Flavia RESTIVO	Presidente
dott. Fabio GIANFILIPPI	Magistrato Sorv. Perugia
dott. Bianca Maria CENCI	Esperto
dott. Marco LILLI	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 23.09.2021, e preso atto delle conformi conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS 2021/1018 promosso da ██████████, nato a ██████████, detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, condannato definitivo in esecuzione della pena di anni 10 di reclusione in relazione alla sentenza Corte Appello ██████████ in data 27.02.2017, irrevocabile il 13.03.2019;

decorrenza pena: 17.03.2019 (con anni 4 mesi 5 gg. 23 di presofferto) e fine pena all'11.06.2022 (tenuto conto della liberazione anticipata concessagli);

rilevato che l'interessato ha richiesto di poter fruire della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, o in subordine della detenzione domiciliare, anche per motivi di salute;

OSSERVA

L'interessato è detenuto in relazione alla pena di cui alla sentenza meglio indicata in rubrica, per la partecipazione ad una associazione a delinquere volta al traffico di stupefacenti ex art. 74 D.pr. 309/1990, fatto commesso sino all'anno 2015 (secondo la contestazione aperta formulata con la condanna). Anche tenuto conto del provvedimento emesso dalla Corte Appello ██████████ 13.02.2020, di continuazione con condanna per fattispecie non ostativa, nella misura di mesi 3 di reclusione, appare che l'interessato espia ancora quote di pena legate ad una compresa nel disposto dell'art. 4 bis comma 1 ord. pen.

Il [REDACTED] è da tempo detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, dove si costituisce al momento della definitività della sua condanna.

La pena in espiazione, poiché riferibile a delitto compreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. penit. non consente, secondo l'espressa indicazione della disposizione, la concessione di lavoro all'esterno, permessi premio, o misure alternative alla detenzione in suo favore, ove manchino il requisito della collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. oppure le sue ipotesi surrogatorie (collaborazione impossibile, inesigibile o inefficace), descritte nell'art. 4 bis co. 1 bis ord. penit. e il cui accertamento, rimesso al Tribunale di sorveglianza competente, non è mai stato richiesto dalla parte con istanza munita di perspicue allegazioni in tal senso (come richiesto da Cass. sent. 36057/2019; 29869/2019; 47044/2017).

La sent. Corte Cost. 4 dicembre 2019 n. 253 ha, come noto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste o al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali predette, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

In via consequenziale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., anche nella parte in cui la stessa previsione inibisce la medesima possibilità, allorché siano stati acquisiti elementi che escludano attualità di collegamenti e pericolo di loro ripristino, con riferimento ai condannati per gli altri delitti indicati nell'elenco contenuto nell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., diversi da quelli di mafia.

Per tali ragioni, a fronte di una istanza del [REDACTED] volta ad ottenere un permesso premio, già a gennaio 2020, all'esito di ampia istruttoria che ha visto il coinvolgimento del Comitato per l'ordine e la sicurezza di Perugia, la Direzione Distrettuale Antimafia di [REDACTED], la Questura (Divisione anticrimine) [REDACTED] ed il Comando Provinciale Carabinieri [REDACTED], nonché l'acquisizione di complete relazioni di sintesi dalla Casa Circondariale di Terni, certificati del casellario e dei carichi pendenti dell'istante, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha ritenuto che il [REDACTED] fosse meritevole della concessione di quell'esperienza, risultando l'assenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata ed insussistente il pericolo di un loro ripristino.

In particolare l'interessato presentò istanze con le quali, alla sua richiesta di fruire di un permesso premio, allegava di non aver mantenuto alcun collegamento con la criminalità organizzata e che non sussistesse un pericolo di ripristino, tenuto conto del tempo trascorso in detenzione, del ruolo ricoperto dallo stesso di mero custode della sostanza stupefacente e dunque non promotore né

soggetto con posizioni di spicco nel sodalizio. Il ██████ aggiungeva come ulteriori elementi di valutazione in suo favore potessero trarsi, oltre che dall'osservazione penitenziaria, dal contesto familiare, in assenza di congiunti attinti da vicende penali (si citavano in particolare la compagna ed il figlio, entrambi residenti ██████) e tali da avere uno stile di vita morigerato e non tipico quindi, deve intendersi, della criminalità organizzata.

Sulla base di tali allegazioni il magistrato di sorveglianza impostava dunque una ampia istruttoria, al cui esito è giunta la pronuncia favorevole al condannato.

Dalla lettura di quel provvedimento si evince come sia stato valutato innanzitutto il casellario del ██████, che presenta, al di là del titolo già citato, riferibile a fatti effettivamente commessi a far data dall'anno 2009 e sino all'anno 2011 (il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza resa in materia di liberazione anticipata, aveva infatti verificato che, al di là della contestazione aperta, non vi erano elementi per i quali dedurre comportamenti del condannato successivi al dicembre 2012, data di inizio di un primo significativo periodo di detenzione), precedenti per episodi di furto, violazioni edilizie, resistenza a p.u. e lesioni, degli anni '90, rapina aggravata e porto d'armi illegale del 2001, violazione legge stupefacenti dell'anno 2011.

Si dava poi atto degli elementi istruttori ulteriori pervenuti.

Ai carichi pendenti richiesti figuravano ancora un procedimento per evasione, fatto del luglio 2013, ed uno per rissa, del novembre 2013.

La DDA ██████ richiesta di fornire ogni utile informazione volta a valutare la pericolosità sociale dell'interessato, anche circa l'eventuale operatività del gruppo di appartenenza allo stato attuale, e il contegno assunto nel tempo dall'interessato rispetto alle indagini, faceva pervenire breve nota nella quale attestava di non essere "in possesso di notizie recenti sul conto del detenuto da comunicare".

La Questura di ██████ ricordava analogamente che non vi erano notizie attuali o segnalazioni allo stesso relative, mentre la Divisione Anticrimine, in particolare, ne ricordava i precedenti, affermava genericamente che il ██████ non sembra aver mai mutato il proprio stile di vita ed aggiungeva che a marzo 2019 si era costituito presso la Casa Circondariale di Terni per l'espiazione della pena residua.

Il Commissariato di p.s. ██████ affermava di non essere in possesso di elementi relativi all'attuale eventuale appartenenza dell'interessato a sodalizi criminali organizzati e se ne ricordava la sottoposizione alla misura dell'Avviso Orale e della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno.

Circa il contesto socio-familiare (l'istruttoria richiedeva espressamente di fornire elementi circa il nucleo familiare dell'interessato ed eventuali contiguità con la criminalità organizzata) non se ne evidenziavano pregiudizi di sorta, né penali in senso stretto, né di polizia, ed in effetti, acquisiti i

certificati del casellario della moglie, del figlio e della sorella dell'istante, il magistrato di sorveglianza attestava che gli stessi erano nulli (solo l'ultima era stata destinataria di una multa per invasione di edifici del 1991).

I Carabinieri del Comando Provinciale ██████ non fornivano elementi ulteriori di valutazione mentre il COSP (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) di Perugia, all'esito di una riunione tecnica di coordinamento, ricordato che il ██████ è inserito nel circuito media sicurezza della Casa Circondariale di Terni, evidenziava che lo stesso sembra avere propensione alla commissione di reati ma legati alla criminalità comune e perciò concludeva: "si è concordemente rilevato che allo stato degli atti non si è in possesso di elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti del detenuto con esponenti della criminalità organizzata".

La Casa Circondariale di Terni faceva pervenire un documento di sintesi aperto alle esperienze premiali, dicendo come il ██████, ristretto nel circuito media sicurezza dell'istituto penitenziario, ha mantenuto una condotta in tutto regolare, segnata da partecipazione alle attività trattamentali, tra le quali la scuola ed il lavoro come inserviente esterno di cucina. L'osservazione, sotto il profilo della revisione critica, vedeva l'interessato esprimere comprensione rispetto alla propria condizione, consapevolezza delle conseguenze negative connesse ai suoi reati, e perciò maggior maturità nel proporsi per il futuro una vita normoinserita, con elementi da cui può dedursi una "buona capacità di valutazione dei rischi e del valore della libertà". In tal senso gli operatori affermavano che, anche se non può avanzarsi allo stato la pretesa di una radicale modificazione delle caratteristiche personologiche del condannato, sia da sostenersi la possibile scelta di una vita diversa, soprattutto con il sostegno della famiglia d'origine, ma anche del figlio e della attuale compagna.

Alla luce di questa istruttoria il magistrato di sorveglianza concedeva il chiesto permesso premio, deducendone elementi per affermare che lo stesso "non abbia mantenuto nel tempo della detenzione collegamenti con la criminalità organizzata, considerate le positive note relative alla detenzione, all'impegno negli studi e nel lavoro, ed all'assenza di segnalazioni circa atteggiamenti prevaricatori o comunque negativi, tipici di una certa subcultura criminale, da parte del ██████ che, dopo essersi spontaneamente costituito in carcere per l'esecuzione della pena, è stato allocato in un reparto significativamente per detenuti comuni. Dalle note pervenute, per altro, e dal percorso personologico sopra descritto, può anche desumersi che non sussista pericolo di ripristino dei collegamenti criminali, tenuto conto di un suo inserimento in passato in un sodalizio, del quale le informazioni da parte della DDA e delle Forze dell'ordine e di p.s. non riferiscono alcuna attuale operatività, nonché dell'assenza di radicamenti familiari in tali contesti."

Da quel momento il ██████ ha continuato a fruire di permessi premio a cadenza circa mensile, prima nel territorio di Terni e poi, via via, per più giorni e nel territorio di origine, ove aveva commesso i

reati, in █████. I rientri in istituto penitenziario sono stati tutti regolari, mentre le forze dell'ordine competenti per i controlli sull'interessato non hanno fatto pervenire segnalazioni di violazioni alle pur stringenti prescrizioni volta a volta impostegli.

In questa sede l'interessato chiede dunque di proseguire nel proprio percorso risocializzante mediante la concessione di una ampia misura alternativa, come l'affidamento in prova al servizio sociale, per dedicarsi ad una attività lavorativa presso un centro estetico in █████, di cui ha allegato documentazione, riscontrata dall'Uepe competente, potendo inoltre contare sul supporto del nucleo familiare in █████.

In subordine il █████ ha chiesto di poter accedere alla misura della detenzione domiciliare, eventualmente anche per motivi di salute, tenendo conto di alcune patologie che lo affliggono da tempo.

Per le ragioni che si diranno, il presente procedimento deve essere sospeso per rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale in rapporto agli art. 3 e 27 Cost. dell'art. 4 bis comma 1 ord. penit., nella parte in cui esclude che il condannato per delitti compresi nell'elenco ivi leggibile, diversi dalla partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso e da quelli commessi con metodo o finalità mafiosa, che non abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58 ter ord. penit., possa essere ammesso alla fruizione dell'affidamento in prova al servizio sociale, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La questione che si intende sottoporre all'esame del Giudice delle leggi appare al Collegio rilevante poiché, in difetto, occorrerebbe oggi dichiarare inammissibile l'istanza del condannato, senza poter operare alcun apprezzamento del merito della sua domanda, soltanto verificato che appunto l'interessato si trovi ancora ad espriare pena (per quanto un residuo che rientra nei limiti previsti per la concessione della misura di cui all'art. 47 ord. penit.) connessa ad un delitto compreso nel disposto dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit.

Quanto all'istanza presentata in subordine occorre invece ricordare come la preclusione alla concessione di detenzione domiciliare, ove presentata ai sensi dell'art. 4 bis co. 1 bis ord. penit. (la cosiddetta detenzione domiciliare "generica"), concerne ogni condannato a pena compresa nel disposto dell'art. 4 bis ord. penit., con scelta legislativa della cui costituzionalità si è certi all'esito della valutazione sul punto compiuta dalla Corte Cost. con sentenza 9 gennaio 2020, dep. 12 marzo 2020, n. 50.

Tuttavia, nel caso di specie vengono anche adombrati profili di salute, che potrebbero sorreggere una istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter co. 1 ter ord. penit., rispetto alla quale l'ostatività non è prevista.

3

La documentazione sanitaria pervenuta a luglio 2021, tuttavia, consente al Tribunale di non considerare fondata tale ultima domanda, poiché emerge un quadro sanitario rassicurante (il Direttore sanitario della Casa Circondariale ricorda in anamnesi valvulopatia mitralica, pregresso infarto del miocardio degli anni 2000 e 2002 trattato con angioplastica coronarica, epatopatia HCV correlata e negativizzata da tempo, coxartrosi, con complessive condizioni indicate come discrete, ciclo vaccinale da COVID19 completato, e compatibilità con il regime carcerario) e tale da evidenziare patologie per le quali [REDACTED] è seguito in istituto penitenziario, anche mediante ricoveri in luogo esterno ex art. 11 ord. penit. ove necessari, né si indica quali diverse cure, oggi in ipotesi preclusegli, potrebbe eventualmente eseguire in libertà.

Non resta dunque che l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in cui la valutazione nel merito è però allo stato preclusa per come segnalato.

Il Tribunale di sorveglianza ritiene non manifestamente infondata la questione.

Con la sentenza 253/2019 la Corte Costituzionale, infatti, ha significativamente inciso nella materia che ci occupa, seppur limitando il suo intervento, nel solco del *petitum* dei rimettenti, alla sola concedibilità dei permessi premio, rimodulando la presunzione assoluta ed invincibile di mantenimento dei rapporti con i gruppi criminali di riferimento da parte degli autori di reati compresi nell'elenco dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., in assenza di collaborazione con la giustizia, in una presunzione sempre negativa, di tendenziale mantenimento di quei rapporti nonostante il tempo trascorso, anche in esecuzione penale, ma relativa, vincibile dalla dimostrazione fornita a partire dalle stesse allegazioni di parte, suffragate poi da idonea ed approfondita istruttoria della magistratura di sorveglianza, tanto dell'assenza di collegamenti mantenuti nel tempo, quanto della insussistenza di significativi indici sintomatici di un pericolo di loro ripristino.

Nelle motivazioni della sent. 253/2019 si legge come il contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. derivi da almeno tre aspetti complementari: l'assolutezza delle presunzioni ha finalità di politica criminale, ultronee rispetto a quelle di reintegrazione sociale della persona condannata, proprie dell'esecuzione penale; viene impedita una adeguata considerazione del percorso intramurario compiuto dal condannato; la ratio della presunzione si rinviene in una generalizzazione che può essere contraddetta da specifiche allegazioni: non sempre infatti può dirsi che non collaborare con la giustizia implichi mancata resipiscenza, come per altro non sempre collaborare significa aver compiuto un vero percorso di emancipazione dai pregressi stili di vita, potendo trattarsi di una scelta strumentale ad ottenere un miglior trattamento in sede penale.

Assume particolare rilievo per la fattispecie che ci occupa, l'argomento che vede il permesso premio, specialmente per le pene medio-lunghe, come istituto peculiare nell'ambito del programma di trattamento del condannato, tale da consentirgli primi spazi di libertà con una "funzione

pedagogico-propulsiva" (si citano le sent. 504/1995, 445/1997 e 257/2006) che permette l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato di un ritorno temporaneo in libertà (sent. 227/1995).

In buona sostanza dunque il permesso premio è certamente da un lato uno strumento che restituisce al condannato soltanto frammenti di libertà, punteggiati di prescrizioni, anche stringenti, e che poggia su un requisito di mera buona condotta, pur ricco e denso per come richiesto dall'art. 30 ter co. 8 ord. penit. (manifestazione di un costante senso di responsabilità e di correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali), ma è anche il primo momento in cui il magistrato di sorveglianza, alla luce di una istruttoria densa sotto i profili intramurari e di pericolosità sul territorio, lo ritiene meritevole di un credito di fiducia che risponde alla finalità acutamente lueggiata ad esempio nella sent. Corte Cost. 149/2018, laddove si dice come l'art. 27 co. 3 Cost. riconosca sempre la prospettiva di un possibile cambiamento nella personalità del condannato e che ciò chiami in causa "la responsabilità individuale del condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società."

I benefici premiali, che costituiscono dunque un momento privilegiato di sperimentazione dei progressi effettivamente compiuti dal condannato, intanto mantengono un significato in quanto possano costituire passaggi di un percorso di progressivo rientro nella società mediante benefici più ampi.

Così non è, però, nel caso che ci occupa. L'art. 4 bis co. 1 ord. penit., grazie all'intervento della Corte Costituzionale, oggi consente che il magistrato di sorveglianza possa valutare nel merito, in modo individualizzato, la personalità del condannato e possa verificarne in concreto l'assenza di collegamenti con i gruppi criminali di riferimento e l'insussistenza, per quanto difficile sia far emergere indici significativi della stessa, di un pericolo di loro ripristino, ma soltanto laddove si richiedano permessi premio.

Non può, però, anche nei confronti di chi abbia proseguito in quel percorso, mediante plurimi benefici premiali ben spesi e progressive prudenti aperture, ripagate da un atteggiamento responsabile e dall'assenza di violazioni di prescrizioni, valutarsi l'istanza di misura alternativa più

ampia, che pur costituirebbe la naturale prosecuzione di quel graduale rientro in società, anche a fronte di un fine pena che si approssima.

Nella sentenza Corte Cost. 149/2018 si è dichiarata l'illegittimità costituzionale della particolare preclusione contenuta nell'art. 58 quater comma 4 ord. penit. rispetto ai condannati a pena dell'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, per la quale gli stessi non possono accedere ad alcun beneficio indicato nel comma 1 dell'art. 4 bis ord. penit. (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale – tenuto conto del rinvio all'art. 4 bis comma 1 ord. penit. dell'art. 2 d.l. 152/1991 poi convertito in L. 203/1991) se non abbiano effettivamente espiaato almeno ventisei anni di reclusione.

In quella pronuncia la Consulta chiarisce che i principi della flessibilità delle pene e della progressione trattamentale costituiscono esplicazioni dell'art. 27 Cost. vanificate da uno sbarramento uniforme e frustrante della necessaria gradualità negli interventi trattamentali.

In un significativo passaggio di quella pronuncia si legge come: "Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono (...) previsioni, (...), che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione, e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore nell'art. 4-bis ordin. penit. – in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma – così come non possono fondare presunzioni assolute nella fase di verifica del grado e dell'adeguatezza delle misure cautelari durante il processo (sentenza n. 331 del 2011) – nemmeno possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società (sentenza n. 450 del 1998), e da declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della pena."

Nel caso di specie, invece, l'attuale assetto normativo, all'esito della sent. Corte Cost. 253/2019, vede replicarsi il meccanismo preclusivo assoluto sulla base del titolo di reato, al momento della richiesta di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche nei confronti del condannato per il quale sia stata già effettuata una valutazione individualizzata di insussistenza di una pericolosità sociale attuale e invece di un comportamento significativo di una

evoluzione personale sufficiente a convincere il magistrato di sorveglianza a concedergli benefici premiali.

Se fosse accolta la questione di legittimità costituzionale, non vi sarebbe affatto una automatica concessione del beneficio richiesto, ma si consentirebbe al Tribunale di sorveglianza di vagliare nel caso concreto gli ulteriori progressi compiuti dal condannato durante le sperimentazioni premiali e mediante la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, mentre d'altra parte sarebbero valorizzabili le ulteriori informazioni pervenute dal territorio circa la credibilità della proposta lavorativa a disposizione dell'istante ed il contesto socio-familiare di riferimento (nel caso di specie il medesimo, per altro, nel quale già si svolgono le esperienze premiali).

Ciò di cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia dubita in questa sede è che sia compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. la considerazione della collaborazione con la giustizia come prova legale del venir meno della pericolosità sociale del condannato, quando sia richiesta una misura alternativa alla detenzione come l'affidamento in prova al servizio sociale, impedendosi che la magistratura di sorveglianza vagli nel caso concreto l'insussistenza di tale comportamento (di sicura centrale importanza), ma al fianco di altri che possono essere particolarmente rilevanti nel caso posto alla sua attenzione, esattamente come già consentito dalla Corte Costituzionale in sede di valutazione di una istanza di permesso premio.

D'altra parte l'affidamento in prova al servizio sociale è concedibile proprio sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui, anche mediante il corredo di prescrizioni che può essere imposto all'affidato in prova, la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 co. 2 ord. penit.).

Vengono dunque valorizzati elementi già comparsi *in nuce* al momento della concessione del permesso premio, né la cessazione dello stato detentivo che si determina è incondizionato sulla base di una prognosi di non recidiva nel reato, ma invece vincolato al mantenimento per il tempo dell'esecuzione della pena di un comportamento rispettoso delle prescrizioni imposte e di proficuo rapporto con i servizi sociali territoriali, dunque ad una prova, all'esito della quale per altro il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad una verifica *ex post* degli esiti, ai fini dell'eventuale declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali connessi.

Appare quindi al Collegio che sia irragionevole interdirlgli la valutazione nel merito dei progressi compiuti dal condannato, sulla base della preclusione assoluta sin qui ricordata, in particolare laddove l'istante abbia già proficuamente affrontato un percorso di permessi premio all'esterno, concessi sulla base dell'accertamento dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'assenza di un pericolo di ripristino, e suffragati dal buon esito degli stessi, senza l'emersione di elementi significativi di una qualche pericolosità sociale residua.

Il Tribunale di sorveglianza è consapevole che con ordinanza 97/2021 la Corte Costituzionale ha esibito l'incostituzionalità degli art. 4 bis co. 1 e dell'art. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con mod. in l. 12 luglio 1991 n. 203, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, e non si trattava in quell'ipotesi di condannato già ammesso alla previa fruizione di una serie di permessi premio con esiti positivi, come nel caso che ci occupa.

In quella sede però, per espresse "esigenze di collaborazione istituzionale", il Giudice delle leggi non ha direttamente dichiarato l'incostituzionalità, ma ha rinviato il giudizio in corso, fissando la discussione delle questioni al 10 maggio 2022, per dare al Parlamento un tempo congruo per affrontare la materia, con conseguente sospensione del giudizio a quo.

La Corte Costituzionale, infatti, evidenziava che vi era il pericolo, se fosse intervenuta immediatamente con tale declaratoria, di determinare incongruenze sistematiche, in particolare riferibili alla speciale rilevanza della fattispecie sottopostale.

Vi si ricordava come nella sent. 253/2019 la Corte avesse già stabilito, ai soli fini dell'accesso ai permessi premio, come il magistrato di sorveglianza dovesse valutare in concreto quali accadimenti fossero idonei a superare la presunzione di attualità dei collegamenti, con criteri di particolare rigore "proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo", imponendo "profili costituzionalmente necessari di natura probatoria", da replicarsi a maggior ragione nel caso della liberazione condizionale, dove il requisito di accesso è per altro quello assai più impegnativo del ravvedimento.

Tuttavia la Corte evidenziava come si fosse in presenza di profili in discussione tutti apicali: la fattispecie di reato era quella dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, l'entità della pena inflitta era quella dell'ergastolo, il beneficio richiesto, la liberazione condizionale, quello che conduce alla definitiva estinzione della pena perpetua. Da questi elementi la Consulta trae la necessità di attendere una disciplina organica da parte del legislatore, tale da evitare gli effetti potenzialmente rischiosi per il "complessivo equilibrio della disciplina", che deriverebbero da un suo intervento meramente "demolitorio".

E' però, all'evidenza, ribadito come è da considerarsi assolutamente irragionevole che la mancata collaborazione con la giustizia si traduca in una condizione ostativa assoluta.

Questa condizione si ravvisa ancora nel caso oggetto della valutazione odierna del Tribunale di sorveglianza, tale da impedire che nell'ultima parte della pena detentiva del condannato possa proseguirsi adeguatamente nel percorso di reinserimento sociale dello stesso, precludendogli da un



lato l'eventuale accesso ad una attività lavorativa che al fine pena potrebbe non essergli più offerta, per l'inevitabile mutare delle esigenze del mercato, ma dall'altro impedendo quell'accompagnamento alla libertà, mediante l'attenta vigilanza delle forze dell'ordine sul territorio e il supporto dell'Uepe, che consente di monitorare la credibilità dei propositi del reo già nel contesto libero in cui poi si dipanerà la sua quotidianità al fine pena.

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, sotto questo profilo, ritenuta impropria una sospensione del procedimento in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale su ergastolo ostativo e liberazione condizionale da parte della Consulta, ritiene necessario sottoporre la questione sin qui prospettata alla Corte Costituzionale, tenuta anche presente la non insignificante diversità dell'oggetto della stessa. In questo caso, infatti, mancano tutti i profili ritenuti dalla Consulta apicali e tali da determinare, in caso di accoglimento senza una previa rivisitazione normativa della disciplina, un possibile squilibrio del sistema di contrasto alla criminalità organizzata.

Nel caso che ci occupa infatti viene in rilievo una condanna, a pena temporanea, pur significativa nella portata, per la partecipazione ad una associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti: reato grave ma in cui la tenuta nel tempo del legame associativo deve essere vagliata come certamente meno spiccata di quella che a livello esperienziale si attribuisce all'associazione a delinquere di stampo mafioso. Quella richiesta è, inoltre, una misura dai requisiti di accesso meno impegnativi del ravvedimento, che è alla base della liberazione condizionale. Il condannato, inoltre, per come già detto, sarà comunque reinserito nel contesto sociale a breve, trattandosi di una mera pena temporanea, e lo sarà senza aver potuto accedere alla previa sperimentazione, che in dottrina è stata acutamente descritta come una vera e propria "convalescenza sociale", costituita dalla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di specie, infine, si apprezza una preclusione assoluta che incide sulla posizione di un condannato che ha già in concreto dimostrato un superamento della propria pericolosità sociale, così valutato dal magistrato di sorveglianza in sede di concessione dei benefici premiali, e così riscontrato dal buon esito, ripetuto più volte, degli stessi. Per tutte le ragioni sin qui succinte, in particolare sulla base dell'insegnamento univoco contenuto nella sent. Corte Cost. 253/2019 e ribadito nell'esibita incostituzionalità leggibile nell'ord. 97/2021, l'attuale preclusione normativa assoluta, che impedisce il vaglio di merito rispetto all'istanza di misura alternativa presentata dall'interessato, appare radicalmente incompatibile con gli art. 3 e 27 co. 3 Cost., riproponendo la fotografia del legame dell'autore del reato con quanto commesso, senza tener conto del suo percorso penitenziario, per altro qui arricchitosi anche della esperienza premiale, maturata sulla base di una valutazione rimessa ai parametri stringenti già definiti dalla Corte Costituzionale.

Deve quindi sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis comma 1 legge 26 luglio 1975, considerandola rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416 bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter del medesimo ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Deve quindi sospendersi il procedimento ex art. 23 L. 87/1953, con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis comma 1 legge 26 luglio 1975, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416 bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter del medesimo ord. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Perugia, 23.09.2021

Il magistrato est.
Fabio Gianfilippi

Il Presidente
Nicla Flavia Restivo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
EL 23/09/21
Il Funzionario giudiziario
Marco Celluria